



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero, alla pubblica udienza del 22.12.2017
ha pronunciato, mediante lettura contestuale, la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 13914/2015 del ruolo generale
affari contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni;

TRA

Contraffaccie, elettivamente domiciliato in Napoli, come in atti, presso lo studio
dell'avv. C. Ciancio che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti;

RICORRENTE

CONTRO

S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Napoli, come in atti, presso lo studio degli Avv.ti C. e S. Ciancio che la rappresentano
difendono, in virtù di mandato in atti;

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 23.6.2015, il ricorrente in epigrafe
esponeva che a partire dal 16.4.1973 e sino al 31.12.1994 aveva lavorato alle
dipendenze della S.p.a., appartenente al gruppo , presso lo
stabilimento siderurgico della di Bagnoli con mansioni di
operaio, addetto alle operazioni di pulizia industriale mediante la
manipolazione raccolta e trasporto di residui del processo di produzione dell'
acciaio in tutti i reparti dello stabilimento.

Deduceva che, durante l'espletamento della propria attività lavorativa, era stato in



contatto con polveri di catrame, cadmio, carbon fossile ed amianto, presenti nell'ambiente di lavoro e costituenti rischio diffuso, non essendogli stato messo a disposizione alcun dispositivo di protezione, e che a causa di ciò aveva contratto una *"sindrome disventilatoria di tipo misto di grado severo"*.

Invocata la responsabilità contrattuale della società datrice di lavoro ex art. 2087 c.c., il ricorrente conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la ~~XXXXXX~~ s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento del danno differenziale (biologico, morale ed esistenziale non patrimoniale) subito, da quantificarsi in euro 305.593,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria; il tutto con vittoria di spese.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, la ~~XXXXXX~~ s.p.a. si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso e la prescrizione. Nel merito, ne chiedeva il rigetto, deducendo l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite.

Alla odierna udienza, istruita la causa anche con c.t.u., all'esito della discussione sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi illustrati da note difensive, qui da intendersi integralmente trascritte, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.

2. Il presente giudizio presuppone l'accertamento della (contestata) responsabilità contrattuale della ~~XXXXXX~~ s.p.a. nella gestione del rapporto di lavoro con il sig. ~~XXXXXX~~ ai sensi dell'art. 2087 c.c., per la violazione degli obblighi contrattuali stabiliti dalle norme poste a tutela della salute dei lavoratori e che trova tutela specifica nell'ambito del rapporto obbligatorio.

La dedotta lesione all'integrità psico-fisica si sarebbe verificata a causa della condotta della convenuta, che avrebbe ommesso di adottare le cautele necessarie ad evitare il contatto dei propri dipendenti, operai, tecnici ed impiegati, con l'amianto e le altre sostanze nocive presenti – secondo la prospettazione attorea - nell'ambiente di lavoro in percentuale consistente, in particolar modo, nelle aree cokeria, agglomerazione, altoforno ed acciaieria, ambienti connotati da forte concentrazione di gas e frammenti di polvere dei minerali utilizzati.

Prima ancora di esaminare il merito, tuttavia, occorre chiedersi se la domanda proposta in questa sede sia accoglibile considerato che risulta pacifico che, come dichiarato in ricorso, l'interessato ha richiesto all'Inail l'indennizzo per malattia professionale ma la pratica relativa era, all'epoca della presentazione del ricorso, ancora in corso ed oggi non risulta ancora definita. (c.f.r. domanda all'Inail, doc. n. 8 produz ricorrente).

Pertanto, è certo che alcuna liquidazione del danno da parte dell'Inail sia intervenuta a favore dell'istante.



Sul punto, ritiene questo giudicante sia necessario, ai fini della corretta comprensione della vicenda, un riepilogo preliminare sulla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, delineato dal T.U. n. 1124/1965, che, come regola generale, pone quella dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile.

Ai sensi dell'art. 10 del T.U. cit., *"L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro (comma 1). Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato (comma 2). Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto (comma 6). Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti (comma 7) ..."*.

Inoltre, prima delle pronunce della Corte Costituzionale che hanno portato all'individuazione di un pregiudizio al bene salute in sé considerato (cfr. Corte Cost. nn. 87/1991; 356/1991; 485/1991), il danno risarcibile per il lavoratore consisteva essenzialmente in quello patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa generica.

Di conseguenza, esso coincideva quasi integralmente col danno risarcibile in sede civile, risultando spesso di importo superiore a quest'ultimo; sicché, anche nei casi regolati dal comma 6 dell'art. 10 T.U., in cui non operava l'esonero del datore di lavoro, era ben difficile ipotizzare un giudizio rivolto nei confronti del datore, penalmente responsabile, per il danno differenziale rappresentato dal margine non coperto dalla prestazione erogata dall'istituto.

Una volta individuato il danno biologico come voce di danno a sé stante, non collegato alla perdita della capacità lavorativa generica, la regola dell'esonero ha assunto portata residuale, dal momento che tale figura di danno non poteva farsi rientrare nel concetto di danno alla capacità lavorativa generica coperto dall'assicurazione obbligatoria a carico dell'INAIL; pertanto, il datore di lavoro era tenuto a risarcire integralmente il danno biologico subito dal lavoratore, in quanto voce di danno autonoma e complementare, anche nel caso in cui ricorressero i presupposti per l'esonero.

Con il d.lgs. n. 38/2000, all'art. 13, il legislatore ha esteso la copertura assicurativa INAIL al risarcimento del danno biologico subito dal dipendente, individuando una definizione di tale pregiudizio in tutto coincidente con quella cui era pervenuto il diritto vivente.

Logico corollario è la riespansione della regola generale dell'esonero del datore di lavoro, su cui si fonda la disciplina assicurativa, che risponde soltanto dell'eventuale danno non coperto dalle prestazioni erogate dall'INAIL, ossia del danno differenziale.



In realtà, si discute di danno differenziale sia in una accezione qualitativa che quantitativa.

Dal punto di vista qualitativo, è danno differenziale quello che esula in ragione della sua tipologia dalla copertura delle prestazioni INAIL: ad esempio, il danno biologico cd. micropermanente, che non raggiunge cioè la soglia minima indennizzabile del 6%; il danno biologico temporaneo; il danno morale.

Rispetto a tali voci di danno è agevole concludere che, ai fini della domanda risarcitoria proposta dal lavoratore, opera l'ordinario regime della responsabilità civile.

Ben più complesso è il problema relativo al danno differenziale quantitativo, intendendosi per tale la differenza, in termini pecuniari, tra il risarcimento del danno cui il lavoratore ritiene di aver diritto in applicazione delle ordinarie regole civilistiche e l'ammontare dell'indennizzo a carico dell'INAIL.

Per maggiore chiarezza, è indispensabile premettere che si discute, a tali fini, delle sole ipotesi in cui il datore di lavoro, nonostante l'operatività della copertura assicurativa, debba - comunque - rispondere per il venir meno dell'esonero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del T.U. n. 1124/1965 (ossia nei casi di responsabilità penale del datore di lavoro), e nei limiti di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 10; mentre nei casi di esonero da responsabilità ai sensi del comma 1 dell'art. cit. non residua alcun margine di danno ulteriormente risarcibile a carico del datore di lavoro rispetto a quanto indennizzato dal sistema assicurativo.

Sul punto dell'ammissibilità, nel regime vigente, del danno differenziale quantitativo, secondo parte della giurisprudenza di merito, negare il riconoscimento di un risarcimento ulteriore rispetto all'indennizzo erogato dall'INAIL comprimerebbe ingiustamente la tutela piena che spetta al lavoratore, configurandosi come lettura non costituzionalmente orientata della speciale normativa in materia (cfr. in tal senso, Trib. Trieste, 09/03/2011, n. 257, in Guida al diritto 2011, 24, 69; Trib. Monza lav., 12.5.2009, n. 241, in Giustizia a Milano 2009, 5, 35; Trib. Roma, sez. XII, 09.12.2008, n. 24271, in Il civilista 2009, 12, 39; Trib. Vicenza, 4.1.2007, n. 321, in Il civilista 2009, 12, 39; Trib. Treviso, 31.5.2006, in Orient. giur. lav., 2006, I, 921; Trib. Bassano del Grappa, 24.01.2006, in Riv. infortuni, 2006, II, 80; Trib. Camerino, 19.07.2006, in Corti marchigiane, 2006, 426; Trib. Monza, 16.06.2005, ne La responsabilità civile, 2006, 629; Trib. Genova, 27.09.2004, in Rass. giur. lav. Veneto, 2005, fasc. 1, 91; Trib. Pinerolo, 27.04.2004, in Orient. giur. lav., 2004, I, 462).

Particolare attenzione deve porsi, però, ai riflessi che derivano sul piano processuale da tale ricostruzione.

Come detto, la regola generale in materia di risarcimento del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale è l'esonero del datore di lavoro dalla relativa responsabilità, poiché il ristoro del pregiudizio all'integrità



psicofisica sofferto dal lavoratore è assicurato in via esclusiva dall'indennizzo erogato dall'INAIL.

Tale regola soffre una parziale eccezione nel caso in cui sia configurabile la responsabilità penale del datore di lavoro, poiché in tal caso, ai sensi dell'art. 10, commi 2-8, cit., è consentito al lavoratore, laddove non si ritenga integralmente soddisfatto dall'indennizzo erogato dall'INAIL, di agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere la differenza tra il risarcimento determinato secondo le regole vevoli in ambito civilistico e l'ammontare dell'indennizzo INAIL, ancorato ai parametri delle tabelle cui rinvia l'art. 13 d. lgs. 38/2000, di cui al D.M. 12 luglio 2000.

Residua poi la questione concernente quali siano gli oneri di allegazione che possono ragionevolmente richiedersi in capo al lavoratore per poter dare ingresso ad una domanda siffatta; e quali siano le conseguenze di eventuali lacune ed omissioni da parte dello stesso ricorrente.

3. Tanto premesso, nella fattispecie, la parte ricorrente agisce nei confronti della società convenuta per ottenere l'integrale ristoro del danno differenziale, biologico, e morale, sofferto, previo accertamento della responsabilità della datrice di lavoro nel verificarsi della malattia allo stesso diagnosticata. Tuttavia, è lo stesso concetto di danno differenziale da intendersi, come detto, quale danno residuo non coperto dall'assicurazione Inail, a postulare l'avvenuta, previa liquidazione del danno in sede amministrativa, elemento, nella specie, del tutto carente.

Del resto, la liquidazione da parte dell'Inail si pone chiaramente quale logico antecedente, della quantificazione richiesta con il presente ricorso posto che, in mancanza, non è possibile procedere ad alcun raffronto tra quanto, in ipotesi, riconosciuto dall'ente previdenziale, e quanto dedotto come dovuto a titolo di integrale ristoro dei danni non patrimoniali dedotti.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.

La complessità delle questioni affrontate e l'oscillante orientamento giurisprudenziale in materia rappresenta un grave motivo per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Dott.ssa Clara Ruggiero, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
- Liquidava le spese di c.t.u. con contestuale decreto.

Così deciso in Napoli, lì 22.12.2017.

Il Giudice

